

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4129

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(DE MITA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

Autorizzazione al Ministero del commercio con l'estero  
a superare, per l'anno 1975, i limiti di spesa per prestazioni straordinarie

*Presentato alla Presidenza il 24 novembre 1975*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento che si propone per l'Amministrazione del commercio con l'estero scaturisce dalla indilazionabile necessità di assicurare, specialmente presso taluni uffici, la presenza di personale nelle ore pomeridiane allo scopo di provvedere regolarmente agli adempimenti giornalieri di carattere comunitario e nazionale, in attesa di una soddisfacente soluzione del problema concernente gli organi dell'Amministrazione medesima.

Le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero, infatti, sono aumentate in questi ultimi tempi con ritmo sempre crescente, sia in rapporto all'evoluzione della congiuntura interna e internazionale e sia in relazione agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, mentre le dotazioni organiche del personale, non soltanto sono rimaste sostanzialmente immutate dalla data di istituzione del Ministero, ma sono andate via via riducendosi per effetto delle recenti leggi sull'« esodo ».

Ne è derivato quindi un ricorso costante a prestazioni di lavoro straordinario da parte

del limitato e insufficiente personale di cui l'Amministrazione dispone.

D'altra parte, agli effetti dei limiti esistenti, il personale deve essere considerato separatamente secondo la Direzione generale o ripartizione amministrativa analoga cui appartiene (2° e 3° comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767), per cui non può nemmeno attuarsi una maggiore assegnazione di fondi, rispetto al personale in servizio, a quelle Direzioni generali che debbono assicurare il servizio nelle ore pomeridiane (ad esempio le comunicazioni telegrafiche da parte della Comunità europea pervengono alle ore 17 di ogni giorno, ed entro le 18,30 occorre rispondere); di conseguenza si rende indispensabile autorizzare una deroga ai limiti di spesa esistenti, fermo restando lo stanziamento di fondi iscritto nell'apposito capitolo di bilancio.

Il provvedimento pertanto non comporta alcun maggior onere, mentre consente a taluni uffici di assicurare la regolarità nell'espletamento del servizio.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

Per corrispondere ad effettive indilazionabili esigenze connesse all'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria il personale in servizio presso il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato ad effettuare durante l'anno 1975, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e nei limiti del normale stanziamento, prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 45 ore mensili elevabili a 55 per il personale ausiliario per ciascuna unità di personale e per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.

### ART. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 1018 « Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo » dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.